

Associazione "NEEDLE ODV"

Via Montasso n. 7 – Caluso (To) - Codice Fiscale: 93041960019



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del 30 Luglio 2024

L'anno 2024 addì 30 del mese di Luglio alle ore 21:00 in Caluso (To) presso la sede legale in Via Montasso n. 7, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione NEEDLE ODV, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Approvazione Nuovo Statuto – Modifiche statutarie per adeguamento alle norme previste per gli Enti del Terzo Settore (ODV);

Risultano presenti gli amministratori nelle persone dei Sigg.

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Cacciotella Luca | Presidente del C.D. |
| - Monfroglio Elena | Vice Presidente del C.D. |
| - Vesco Diego | Segretario |
| - Mazzola Elisabetta | Tesoriere |
| - Bernardi Andrea | Consigliere |
| - Zorzi Ferdinando | Consigliere |
| - Bernabovi Stefano | Consigliere |
| - Pane Agnese | Consigliere |
| - Oreglia Matteo | Consigliere |
| - Conca Alessia | Consigliere |

Risultano inoltre presenti tutti gli associati regolarmente iscritti a libro soci.

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Presidente del C.D. Sig. Cacciotella Luca, il quale, verificata la validità della riunione a norma dello statuto sociale, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario il Sig. Vesco Diego, che accetta.

Il Presidente passando ad illustrare brevemente i motivi per i quali è stata indetta la riunione, ricorda agli intervenuti che nello scorso mese di giugno è stata presentata regolare domanda di iscrizione dell'associazione presso il RUNTS, nella sezione dedicata alle ODV e comunica che è stata ricevuta PEC, dallo stesso RUNTS, con la quale viene richiesta una integrazione allo Statuto depositato. In particolare viene chiesto che, all'art. 2 dello stesso, vengano meglio definiti gli scopi e gli obbiettivi che si prefigge l'associazione, con espresso riferimento alle attività descritte nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (così detto CTS).

Il Presidente propone quindi di modificare l'art. 2 dello Statuto Sociale inserendo, dopo il primo comma, il seguente testo:

"Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere b), c), n), u), v), w) del D.Lgs. 117/2017, ovvero:

- Lettera b): interventi e prestazioni sanitarie;
- Lettera c): prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Lettera n): cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- Lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei





consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

Il Presidente chiede agli intervenuti di esprimersi in merito alla suddetta modifica.

Si apre quindi la discussione a seguito della quale, nel riconoscere la correttezza dell'integrazione, l'assemblea, all'unanimità e con voto palese per alzata di mano,

Delibera

- 1) Di approvare la modifica da apportare all'art. 2 dello Statuto Sociale, così proposto dal Presidente;
- 2) Di approvare quindi il nuovo testo dello Statuto, così come modificato ed allegato al presente sotto la lettera "A" per diventarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare mandato al Presidente, affinché proceda alla trasmissione del presente Verbale e dei suoi allegati al RUNTS, dopo aver proceduto alla sua regolare registrazione.

Quindi, alle ore 22:30 in mancanza di altri temi di discussione, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea generale degli associati, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Allegati: A) Nuovo Statuto sociale;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
VESCO DIEGO

Il Presidente
CACCIOTELLA LUCA

Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3) ultimo periodo e 5) dell'articolo 82 del D. Lgs.

117/2017, si richiede la registrazione del presente atto e dei suoi allegati, in esenzione da imposta

di registro ed imposta di bollo, trattandosi di atto costitutivo di Organizzazione di Volontariato.

Il legale rappresentante

CACCIOTELLA LUCA



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO
Ufficio Territoriale di Cuorgnà

Registrato il 08/08/2017 N° 314 Mod 3

Con € 11 Versato Tramite Mod. F24 Atto esente da imposta di

In Data REGISTRO E BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 C. 3 ES DEL
D.LGS 117/2017

Per l'adempimento
Dati da MULTISERVIZIO
(7) Firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico MASTROGIACONE

dell'Organizzazione di Volontariato

"ASSOCIAZIONE NEEDLE - ODV"

Al N° 314 Vol 3
Ed Ha Assolto e ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE NEEDLE - ODV", con sede legale nel Comune di Caluso (To), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, è democratica, aconfessionale ed apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 125 finalizzate alla solidarietà internazionale attraverso l'assistenza medico-umanitaria alle popolazioni emarginate, vulnerabili e in condizioni di pericolo.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere b), c), n), u), v), w) del D.Lgs. 117/2017, ovvero:

- Lettera b): interventi e prestazioni sanitarie;
- Lettera c): prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Lettera n): cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- Lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui



all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Più nel particolare:

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di giustizia, pace, nonviolenza e pari opportunità tra donne e uomini e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione, infatti, si ispira e si impegna a realizzare i principi sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, riconoscendo come suo specifico:

- La **promozione e tutela dei diritti civili in ogni parte del mondo;**
- La **promozione alla salute**, quale diritto umano fondamentale e l'impegno a garantire a tutti, senza discriminazione alcuna, l'accesso ai servizi sanitari e il diritto alla cura;
- La **promozione dello sviluppo sociale, della dignità umana, del rispetto delle diverse culture dei popoli e dell'ambiente naturale** in cui essi vivono;
- La **promozione del diritto all'educazione e alla scolarizzazione;**
- La **promozione e diffusione di una cultura di pace, nonviolenza, accoglienza, conoscenza e presa di coscienza dei diritti umani, ponendo sempre l'essere umano come valore centrale;**
- La **promozione di scambio, collaborazione e coordinamento tra enti, associazioni e persone che perseguono analoghi scopi.**

Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione svolge attività medico-umanitaria e di assistenza sanitaria e sociosanitaria a favore di popolazioni in situazione di crisi, con particolare riferimento ad eventi di grave pericolosità o danno collettivo, anche promuovendo il reclutamento di risorse umane e il reperimento di risorse finanziarie a beneficio di tali situazioni di bisogno sociale.

Nell'ambito delle sue attività istituzionali, l'Associazione potrà effettuare prestazioni sanitarie e/o di servizio sociale, anche in convenzione o in accreditamento con amministrazioni pubbliche.

L'Associazione potrà adoperarsi anche in attività di supporto all'assistenza medico-umanitaria sul territorio nazionale e internazionale. In particolare, l'Associazione potrà svolgere anche attività rivolte alla testimonianza e alla diffusione dei principi umanitari, al reclutamento degli operatori umanitari, alla raccolta di fondi per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché ogni altra attività di sensibilizzazione istituzionale come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, incontri, dibattiti, seminari, produzione e pubblicazione di strumenti di comunicazione adeguati, redazione di libri, di riviste o bollettini cartacei o elettronici di carattere informativo e ogni altro mezzo idoneo nonché di strumenti comunque utili alle finalità istituzionali.

L'Associazione potrà inoltre sostenere, anche con il supporto finanziario, iniziative dirette o indirette che abbiano finalità di solidarietà sociale e siano volte a rilevare e migliorare le condizioni sociosanitarie di popolazioni disagiate e prive di adeguata assistenza sanitaria.

L'Associazione si impegna ad escludere dalla propria attività qualsiasi volontà di imporre ideologie o di promuovere interessi esterni nei paesi in cui opera.



L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate a condizione che dette diverse attività siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107, come previsto dall'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Tali attività saranno meglio individuate dal Consiglio Direttivo sulla base dei contenuti del predetto decreto ministeriale.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Potrà quindi predisporre e concludere contrattualmente tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare e finanziaria, comprese le operazioni garantite con il patrimonio associativo o la firma degli associati e dei terzi, direttamente o indirettamente connesse alle attività principali, accessorie e complementari sopra descritte.

A tale proposito l'Associazione si impegna a intrattenere una relazione di totale trasparenza con i suoi donatori, sostenitori e soci.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, fatti salvi i previsti rimborsi per le eventuali spese vive sostenute dai suddetti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, l'Associazione si ispira ed intende rispettare e perseguire gli obbiettivi dell'ECOSOC e dei suoi organi sussidiari; avere uno statuto democratico, un segretariato permanente e un bilancio trasparente; avere la legittimazione a rappresentare i propri membri; attingere le proprie risorse finanziarie principalmente dagli associati e dalle associazioni affiliate; avere fini e obiettivi compatibili con i fini e i principi della Carta delle NU; condividere gli obiettivi del Consiglio d'Europa, e contribuire attivamente all'attuazione dei suoi progetti; rispettare i dettami di cui alla risoluzione del comitato dei Ministri UE 35/1972 (*Relations between the Council of Europe and international non-governmental organisations*).

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. 117/2017

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;



- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo (o Organo Amministrativo);
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (quando previsto dalla Legge);
- l'Organo di Controllo (quando previsto dalla Legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può ricevere un massimo di 3 deleghe, qualora il numero degli associati risulti inferiore a 500 iscritti, ovvero fino ad un massimo di 5 deleghe, qualora il numero degli associati risulti non inferiore a 500 iscritti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'organo amministrativo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da consegnarsi a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica e con affissione dello stesso nella sede dell'associazione e/o nei punti esterni di maggiore visibilità, oppure mediante pubblicazione sull'eventuale sito istituzionale o con ogni altro mezzo ritenuto utile a meglio garantire l'avvenuta consegna e ricezione dell'Avviso di convocazione, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- elegge, quando previsto dalla Legge, il Revisore Unico o i membri del Collegio dei Revisori e l'Organo di Controllo e adotta eventuale azione di revoca di tali Organi;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

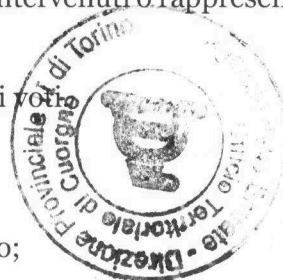
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.



Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 10, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 5 (cinque) anni e sono sempre rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, se nominato, ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail e/o con qualsiasi altro mezzo idoneo e ritenuto utile a meglio garantire l'avvenuta consegna e ricezione dell'Avviso di convocazione, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente qualora nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - Il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei revisori

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato un Revisore Unico dei Conti o un Collegio dei Revisori. Questi, se nominati, hanno funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori, controllano l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilano sul rispetto dello Statuto. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispongono la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

E' data facoltà all'Assemblea di nominare il Revisore Unico e/o il Collegio dei Revisori, anche quando non previsto per legge.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 11 - Organo di Controllo

Nei casi previsti della legge, è nominato un Organo di Controllo, composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

I componenti durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

I componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 ed in assenza di un Revisore Unico dei Conti o di un Collegio dei Revisori, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

Ai componenti del Collegio può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo, se nominato:



- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

E' data facoltà all'Assemblea di nominare l'Organo di controllo, anche quando non previsto per legge. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.



Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività di cui all'art 6 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve obbligatoriamente tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri Organi sociali;
- Il registro dei volontari.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 16 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ivrea.

Art. 17 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

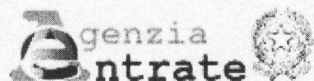
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



The image shows two handwritten signatures in black ink. Between the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "TRIBUNALE DI IVREA" around the perimeter and "UFFICIO DI CUIRITO" in the center. There is also a small emblem in the center of the stamp.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI TORINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: CUORGNE'

Registrazione di Atto Privato

Il 09/08/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSZ, serie 3, numero 314

data di stipula: 30/07/2024

ident.vo telematico: TSZ24L000314000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CCCLCU85S26E379K

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93041960019				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



1. *[Signature]*